



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 12/17

Dec. n. 12/17

Il giorno 25 ottobre 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 18.10.2017, nei confronti di:

- 1) **MARANGI Antonio**, nato il 29.1.1979 a Taranto ed ivi residente al viale Liguria, n. 77, tesserato 2017 con il M.C. "VESPA CLUB TARANTO" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 17022316;
- 2) **MILANO Antonello Vito**, nato il 7.5.1969 a Gioia del Colle (BA) e residente in Sammichele di Bari (BA) alla via Manzoni, n. 56, tesserato 2017 con il M.C. "SAN MARTINO – MARTINA FRANCA" con tessera n. 17024851;

3) **MILILLO Antonia Silvana**, nata il 18.3.1976 a Conversano (BA) e residente in Sammichele di Bari (BA) alla via Manzoni, n. 56, tesserata 2017 con il M.C. “SAN MARTINO – MARTINA FRANCA” con tessera n. 17024852;

tutti incolpati di:

«violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, domenica 15 ottobre 2017, presso l'area mercatale di San Ferdinando di Puglia (BT), al termine della 6° prova del campionato interregionale di Gimkana Puglia e Basilicata, tenevano nei confronti del presidente del moto club organizzatore, sig. Massimo DE PALMA, un atteggiamento intimidatorio al fine di ottenere la modifica del R.M.T. e delle classifiche ufficiali della manifestazione con inserimento di dati relativi a motoclub non affiliati alla FMI stessa. Inoltre, dinanzi ad un folto pubblico, innescavano tutta una serie di polemiche assolutamente pretestuose e strumentali, finalizzate a sminuire la Federazione Motociclistica Italiana (organizzatrice dell'evento) ed a schernire il presidente del Co.Re. Puglia, Cosimo COSTABILE, il segretario del medesimo, Paolo SPADAVECCHIA, ed il R.M.T. Arcangelo VESSIA, alla presenza dei quali la signora MILILLO Antonia Silvana si esprimeva in questi termini: “LA FMI HA RUBATO IL NOSTRO CAMPIONATO”, venendo supportata dal MARANGI Antonio che a sua volta esclamava: “IO QUESTE CLASSIFICHE LE DISCONOSCO E NON LE RITENGO UFFICIALI... QUESTI HAN ROTTO LE PALLE LA DEVONO FINIRE DI COMANDARE IN CASA NOSTRA”».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la comunicazione del Procuratore federale con allegata la segnalazione del presidente del Co. Re. Puglia Mino COSTABILE;

- LETTO il rapporto del R.M.T VESSIA Arcangelo:

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 23 ottobre 2017, eventuali memorie difensive e documenti.

I predetti incolpati in data 22.10.2017, inoltravano, quindi, presso la Segreteria di questo Organo di Giustizia, memorie difensive, acquisite agli atti di ufficio del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni rivolte in questa sede agli incolpati, analiticamente descritte nel capo di incolpazione, riferiscono di fatti, innanzitutto, spiacevoli, che mal si addicono se perpetrati da soggetti tesserati in occasione di una manifestazione sportiva, ove lo spirito di aggregazione dei partecipanti all'evento e lo scopo ludico, oltre che agonistico dello stesso, dovrebbero prevalere rispetto agli esiti dello stesso.

Che tale condotta sia stata effettivamente perpetrata dagli incolpati in occasione della sesta prova del campionato interregionale di Gimkana di Puglia e Basilicata, svoltasi il 15.10.2017 a San Ferdinando di Puglia, è acclarato da quanto riportato negli atti e nei rapporti ufficiali della predetta gara ed acquisiti al fascicolo del relativo procedimento, dotati – come è noto – di fede privilegiata, ai sensi del vigente R.M.M., provenendo essi da soggetti fidefacenti; di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare. Di conseguenza, questo Giudice ritiene che i fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente incresciosi e molesti; essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara ed è per tale ragione che il P.F., all'esito delle indagini affidategli, ha correttamente inoltrato la relativa segnalazione.

II. Va, però, tenuto conto, altresì, delle argomentazioni difensive che gli incolpati hanno posto a base della memoria trasmessa alla segreteria degli Organi di Giustizia, in ottemperanza all'invito loro rivolto nel provvedimento di fissazione della data della presente decisione. Gli incolpati, invero, giustificano la propria condotta, dagli stessi sminuita nelle relative modalità di esternazione, così come descritte nel capo di incolpazione, con una serie di divergenze di vedute createsi con gli organizzatori dell'evento e con l'R.M.T. in ordine alla espressa richiesta di

inserimento nelle classifiche ufficiali della gara di moto clubs “Vespa” non affiliati alla F.M.I., ma partecipanti alla manifestazione citata.

Fermo restando che non compete a questo Giudice stabilire le modalità di redazione e pubblicazione di tali classifiche, non potendo lo stesso G.S.N. entrare nel merito delle stesse, appare chiaro che, nel caso di specie, gli animi delle persone coinvolte, si siano alterati per una questione che, in realtà, poteva dirimersi già dalle prime battute, evitando di trascendere in una situazione come quella che, in effetti, si è poi venuta a creare.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni, allora, gli incolpati MARANGI, MILANO e MILILLO hanno violato l'art. 1 R.d.G., poiché hanno tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, avendo essi rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei funzionari F.M.I. addetti alla manifestazione del 15.10.2017. Gli stessi incolpati non vanno ritenuti responsabili della violazione dell'art. 8 R.d.G. in quanto la condotta perpetrata, nei termini innanzi detti, non pare costituisca una offesa diretta alla F.M.I. (nei termini di cui alla predetta norma), né agli organi federali, dovendosi considerare l'espressione pronunciata dalla MILILLO e supportata dagli altri due incolpati, tenuto conto del contesto innanzi descritto, come una violazione dei doveri del tesserato di cui all'art. 1 R.d.G..

Va, in ogni caso, evidenziato che contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti tesserati, che, proprio in virtù della scelta di far parte di una Federazione Sportiva, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

III. Ciò posto, questo Giudice, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato e del contegno tenuto dagli incolpati, considerati la loro incensuratezza e le attenuanti di cui all'art. 45.2 R.d.G., attesi i segni di resipiscenza illustrati nella memoria difensiva agli atti - non risultando precedenti a loro carico - ritiene equo applicare ai medesimi la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., in quanto

responsabili della condotta contestatagli, posta in essere in dispregio delle norme federali, con l'espresso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al R.d.G., le stesse saranno più severamente sanzionate.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 45 e 80 del R.d.G. , dichiara:

- 1) **MARANGI Antonio**, nato il 29.1.1979 a Taranto ed ivi residente al viale Liguria, n. 77, tesserato 2017 con il M.C. "VESPA CLUB TARANTO" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 17022316;
- 2) **MILANO Antonello Vito**, nato il 7.5.1969 a Gioia del Colle (BA) e residente in Sannicelle di Bari (BA) alla via Manzoni, n. 56, tesserato 2017 con il M.C. "SAN MARTINO - MARTINA FRANCA" con tessera n. 17024851;
- 3) **MILILLO Antonia Silvana**, nata il 18.3.1976 a Conversano (BA) e residente in Sannicelle di Bari (BA) alla via Manzoni, n. 56, tesserata 2017 con il M.C. "SAN MARTINO - MARTINA FRANCA" con tessera n. 17024852;

responsabili dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., la sanzione dell'ammonizione con diffida, avvertendo i medesimi che, ove mai in futuro - da parte loro - dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.

Depositata il 25 ottobre 2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Marangi Antonio;
- Milano Antonello Vito;
- Milillo Antonia Silvana;

- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Turismo F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Puglia;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.